

COMUNE DI MELAZZO
 Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 15

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC PER ADEGUAMENTO ALLA
 NORMATIVA VIGENTE**

L'anno duemilasedici, addì 28 del mese di MAGGIO alle ore 9.30 nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PAGLIANO Piero Luigi	si	
2	GALLIANO Simona	si	
3	DOLERMO Patrizia	si	
4	BOZZO Sergio Gabriele Vittorio		si
5	IVALDI Daniela	si	
6	FERRARIS Rita	si	
7	DELLOCCHIO Walter	si	
8	MARENCO Loredana	si	
9	MOLINARI Claudio	si	
10	CALIEGO Marino	si	
11	GARBERO Onorato Gianluigi		si

Partecipa il Segretario comunale Signor COMASCHI Gian Franco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PAGLIANO Piero Luigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 DEL 28.05.2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 9 settembre 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTE le modifiche normative introdotte dalla Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare il relativo regolamento alle citate modifiche al fine di migliorarne il coordinamento alle norme statali in materia;

RITENUTO quindi opportuno apportare modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) intervenendo nei seguenti articoli: 1, 3, 5, 6, 10, 32, 34, 35, 37, 47 (come da allegato A incluso nella presente deliberazione);

TENUTO CONTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) intervenendo nei seguenti articoli: 1, 3, 5, 6, 10, 32, 34, 35, 37, 47 come da allegato A incluso nella presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le modifiche al Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2016;
- 4) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica con inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico entro il termine di cui all'art.10, comma 4, del decreto legge n.35 dell'8 aprile 2013.

Indi, con votazione separata ed unanime, resa ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Assandri Alba)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PAGLIANO Piero Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COMASCHI Dr. Gian Franco

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Il presente verbale di deliberazione viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267 del
18.8.2000 in seguito al decorso di giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.
Lgs. n.267/2000.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Melazzo dell'imposta municipale propria istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata, oltreché dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall'articolo 1 commi 707-729 della Legge 27 dicembre 2013, n.147.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Melazzo dell'imposta municipale propria istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata, oltreché dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall'articolo 1 commi 707-729 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e **dalla L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016).**

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 3 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1) Ai fini dell'imposta del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ivi comprese le unità immobiliari che a causa della normativa in materia della conservazione del catasto risultano censite come "porzioni di U.I.U. Unite di fatto...ai soli fini fiscali" ma nella realtà costituiscono una unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e/o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno

Art. 3 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1) Ai fini dell'imposta del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (ivi comprese le unità immobiliari che a causa della normativa in materia della conservazione del catasto risultano censite come "porzioni di U.I.U. Unite di fatto...ai soli fini fiscali" ma nella realtà costituiscono una unica unità immobiliare) in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. **Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno**

ALLEGATO A

solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica ~~solo al comproprietario munito dei requisiti per la quota di sua proprietà.~~

solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

ALLEGATO A

Art. 5 - Soggetti passivi

1) I soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati e di aree fabbricabili;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) ~~l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.~~

Art. 5 - Soggetti passivi

1) I soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati e di aree fabbricabili;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 - Base imponibile

1) La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla Legislazione vigente.

3) Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il Comune può determinare, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai soli fini indicativi i valori venali in comune commercio delle stesse.

4) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:

a) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

b) fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004;

~~e) immobili e fabbricati di proprietà delle ONLUS.~~

Art. 6 - Base imponibile

1) La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla Legislazione vigente.

3) Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il Comune può determinare, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai soli fini indicativi i valori venali in comune commercio delle stesse.

4) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:

a) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

b) fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004;

c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Art. 10- Esenzioni

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Melazzo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- i) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati censiti all'Agenzia delle Entrate - Territorio in tipologia F/2 (unità collabente), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Art. 10- Esenzioni

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Melazzo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- i) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati censiti all'Agenzia delle Entrate - Territorio in tipologia F/2 (unità collabente), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
- l) gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per 'pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);**

m) la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

n) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

o) le Onlus di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 19 novembre 2012 n.200 che presentino la dichiarazione ex art.6 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 32 - Oggetto

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 32 - Oggetto

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27dicembre 2013 n.147 e **alla legge del 28 dicembre 2015 n.208** e successive modifiche ed integrazioni.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 34 – Presupposto impositivo

~~1) Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.~~

~~2) È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e sue pertinenze così come definite ai fini dell'IMU.~~

Art. 34 – Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definite ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 35 –Soggetti passivi

- 1) Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.
- 2) Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
- 3) ~~L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.~~
- 4) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 6) A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 35 –Soggetti passivi

- 1) Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.
- 2) Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
- 3) **L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune compresa fra il 10 e il 30 per cento del suo ammontare complessivo, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**
- 4) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 6) A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 37- Esenzioni

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Melazzo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati censiti all'Agenzia delle Entrate - Territorio in tipologia F/2 (unità collabente), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Art. 37- Esenzioni

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Melazzo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati censiti all'Agenzia delle Entrate - Territorio in tipologia F/2 (unità collabente), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- i) gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale;**

l) le Onlus di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 19 novembre 2012 n.200 che presentino la dichiarazione ex art.6 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.